# All. C

# DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO “DE MINIMIS”

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto nato a il Codice fiscale residente a in qualità di legale rappresentante dell’impresa con sede in ed avente titolo per ottenere con la partecipazione all’iniziativa

 (di cui alla delibera camerale n. ) la concessione dalla CCIAA di \_ di un beneficio pari ad euro ;

## PRESO ATTO

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 20131 ha stabilito:

* che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “*de minimis*” che possono essere concessi a un’impresa unica2 nell’arco di tre esercizi finanziari3 - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi4*)*;
* che gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;
* che gli aiuti *de minimis* possono essere cumulati (i) con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti *de minimis* a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);
* che gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti *de minimis* non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;
* che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto *de minimis* o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;
* che la disciplina *de minimis* di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:
	+ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura5 per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007, Reg. 717/2014);
	+ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli6 per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013);

1 Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

2 Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, del Reg. *de minimis* 1407/2013.

3 Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa ed è valutato su base mobile

(tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. *de minimis* 1407/2013.

4 Gli aiuti *de minimis* non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un’impresa che effettua

trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.

5 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano

nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura non beneficiano di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013.

6 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori

* + agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari7;
	+ agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
	+ agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
	+ agli aiuti “non trasparenti”8;
* che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. *de minimis* 1407/2013;

### consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

**DICHIARA**

1. che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il e termina il

 ;

1. che l’impresa rappresentata:

non è controllata ne controlla, direttamente o indirettamente9, altre imprese;

□

controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia (ragione sociale e dati anagrafici):

□

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia (ragione sociale e dati anagrafici):

□

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

1. che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti: non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;

□

è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;

□

1. che l’impresa rappresentata, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica”, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici,

settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013.

7 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati opera anche in

uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013.

8 Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013).

9 Art.2, co. 2, Regolamento n. 1407/2013: “*Ai fini del presente Regolamento, si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste*

*almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”*.

percepiti a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti *de minimis*, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto:

- l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in *de minimis* nel corso del periodo sopra indicato

[ ]

oppure

– nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, ha beneficiato solo dei seguenti aiuti *de minimis*:

[ ]

1. euro concessi in data da
2. euro concessi in data da
3. euro concessi in data da
4. euro concessi in data da

(Nell’ipotesi in cui l’impresa rappresentata rientri nel concesso di “impresa unica” alla presente dichiarazione dovranno essere allegate analoghe dichiarazioni predisposte da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono l’”impresa unica”).

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto *de minimis*, del contributo pubblico di euro

 per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento (UE) n. 1407/2013.

*Luogo, data* ,

*(Timbro dell’azienda*

*e firma del legale rappresentante)\**

**Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)**

La Camera di Commercio dell’Aquila, in qualità di titolare (con sede in L’Aquila Corso Vittorio Emanuele, 86 67100 IT; Email: PEC cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it; Centralino: + 39 0862 6671), tratterà – secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e le altre disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) - i dati personali conferiti con il presente modulo, anche con modalità informatiche e telematiche, per le finalità istituzionali previste dalla disciplina che regola i compiti e lo svolgimento delle attività degli uffici e servizi della Camera di Commercio dell’Aquila o, comunque, connessi all’esercizio di tali attività, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati conferiti – per i quali il consenso non è richiesto ex art. 6 del cit. RGPD – saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione della procedura e saranno conservati per 5 (cinque anni) dal deposito della domanda.

I dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata attivazione della procedura.

Agli interessati sono garantiti i diritti stabiliti dal citato Regolamento, tra i quali, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge.

L’apposita istanza per l’esercizio dei diritti è presentata al titolare contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso la Camera di Commercio dell’Aquila (http://www.cciaa-aq.it/index.php?id\_sezione=605).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

*Luogo, data,* ,

*(Timbro dell’azienda*

*e firma del legale rappresentante)\**

(\*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

*Avvertenze:*

*Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.*

*Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).*

* allegati: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.